

R.G.V.G. n. 244/2022 – TERESA VERZICCO



TRIBUNALE DI TRANI  
Area commerciale

Proc. n. 244/2022 R.G. V.G.

Il Giudice designato dal Presidente della Sezione civile;

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 24.11.2022;

Letto il piano del consumatore del 4.2.2022 e l'integrazione del 14.11.2022 depositata nell'interesse di Teresa Verzicco (C.F. VRZTRS34S49L328A), nata a Trani il 9.11.1934, residente a Trani in via Montebello n. 64;

Lette le relazioni della dott. Luigina Monaco (professionista nominata dal Presidente del Tribunale di Trani) e dell'avv. Claudia Sasso (nominata OCC in data 13.6.2022, a seguito di rinuncia all'incarico della dott. Monaco), contenenti anche parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante oltre che circa la fattibilità e convenienza del piano del consumatore proposto;

Rilevato:

- che sulla ricorrente grava una debitoria pari a complessivi € 480.344,94 (cui vanno aggiunti altresì, i costi della procedura, pari ad € 14.500,00), di cui:

a) € 325.000,00 verso Amco S.p.a. (creditore chirografario), quale debitoria derivante per successione a Felice Bassi nella fideiussione omnibus del 13.8.2002 (e successiva integrazione), in relazione allo scoperto di c/c n. 5140,36;

b) € 155.344,94 verso Amco S.p.a. (creditore chirografario), quale debitoria derivante per successione a Felice Bassi nella fideiussione accessoria a contratto di mutuo fondiario a rogito notaio Roberta Greco del 5.7.2007, Rep. n. 6121;

- che la ricorrente, nell'espore la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di essere titolare:

- a) della proprietà di un bene immobile sito nel Comune di Trani in via Montebello n. 64, in catasto al foglio 14, part.58, sub. 19;
- b) della proprietà di un bene immobile sito nel Comune di Trani in via Montebello n. 64, in catasto al foglio 14, part.58, sub. 20;
- c) di conto corrente postale cointestato con Maria Bassi, come meglio indicato nella relazione dell'OCC;

- che, in base alla relazione dell'OCC, Teresa Verzicco è titolare di redditi impignorabili, percependo esclusivamente una pensione di invalidità/reversibilità dell'importo di € 624,71 mensili, oltre indennità di accompagnamento di € 522,10;

-che il nucleo familiare della ricorrente è composto esclusivamente da se medesima;

-che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento dell'istante ammonta ad € 500,00 mensili;

- che il piano prevede, per la durata complessiva di 10 anni, una corresponsione di una somma complessiva di € 119.325,00, così suddivisa:



a) l'importo di € 59.325,00 derivante dalla proposta irrevocabile di acquisto a firma dei sigg.ri Lucia Bassi e Angelo Fabrizio dell'immobile, censito al f. 13, part. 58, sub. 20, sottoposto a procedura esecutiva n.66/2020 R.G. Es. Tribunale di Trani;

b) importo di € 60.000,00 da corrispondersi per € 500,00 per 120 mensilità, con finanza esterna, da parte delle figlie della ricorrente Lucia Bassi, Maria Bassi e Anna Bassi;

-che, pertanto, il piano prevede il pagamento al 100% dei crediti in prededuzione (compenso OCC e compenso dei procuratori) all'atto dell'incasso dell'importo di € 59.325,00 della proposta di acquisto immobiliare da perfezionarsi entro 30 giorni dall'omologa; che ad Amco S.p.a. verrà versata in unica soluzione la parte residuale dell'importo di € 59.325,00, decurtato dalle spese prededucibili; inoltre, al creditore Amco S.p.a. verrà garantito il versamento di 120 rate mensili da € 500,00 per complessivi € 60.000,00, già a partire dalla data del provvedimento di omologa;

-che con il presente piano la ricorrente mette a disposizione la somma complessiva di € 119.325,00 a fronte di una esposizione debitoria pari ad € 494.844,94;

Lette le osservazioni al piano del consumatore presentate nell'interesse di Amco S.p.a. (creditore chirografario), intervenuta nella procedura, la quale si è opposta alla formulazione del piano, così come formulato, evidenziando che il piano non è ammissibile in quanto la debitrice ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, in quanto con l'accettazione dell'eredità la Verzicco era ben consapevole della natura ed entità dei debiti del defunto marito, ed era consapevole che la Banca avrebbe agito per il recupero del cospicuo credito vantato. Il creditore chirografario contesta anche che la ricorrente ha ommesso di riferire che uno dei propri immobili, e precisamente quello ricompreso nel lotto 2, è stato aggiudicato per € 90.000,00 nel corso della esecuzione n. 66/2020 R.G. in data 24.11.2021, e quindi in data anteriore al ricorso ex L. 3/2012 (depositato il 4.2.2022). Il creditore ha precisato che non possono ritenersi attendibili le stime degli immobili prospettate da controparte, e di cui il professionista dell'OCC ha attestato la congruità, giacché non rispecchiano il reale valore di mercato dei detti immobili: e difatti l'immobile sito a Trani alla via Montebello 64, di vani 3,5 (lotto 2), è stato aggiudicato all'asta al prezzo di € 90.000,00, largamente superiore sia al prezzo base d'asta sia al modesto importo, di € 59.325,00, offerto dalla Verzicco. La Amco S.p.a., dunque, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e la domanda di omologa sia rigettata;

Considerato:

- che all'udienza del 9.6.2022 è stato rilevato che il 7.6.2022 è pervenuta rinuncia all'incarico della professionista dott. Monaco; che l'avv. Melcarne, in sostituzione dell'avv. Salvemini per Amco S.p.a., ha precisato le conclusioni chiedendo che il piano preveda un pagamento pari almeno al prezzo di aggiudicazione dell'immobile di cui al lotto n. 2, di € 90,000,00;

- che, in data 13.6.2022, è stata nominata l'avv. Claudia Sasso, in sostituzione della professionista OCC dott. Monaco;

- che all'udienza dell'8.9.2022 il Giudice delegato ha onerato l'OCC di redigere relazione aggiornata di fattibilità della proposta modificata, depositata il 18.5.2022;

-che, pertanto, la proponente ha formulato nuovo piano avente la stessa durata di quello originario (10 anni), che prevede:

a) erogazione della somma di € 60.000,00 da corrispondere in n. 120 rate mensili di € 500,00 ciascuna, a decorrere dal trentesimo giorno dall'intervenuta omologa del piano, da parte delle figlie dell'istante, sig.re Lucia Bassi, Maria Bassi e Anna Bassi, da intendersi quale controvalore per l'immobile censito al fg. 14, part. 58, sub. 20 (lotto 2 – vani 3,5 – valore periziato € 79.100,00), che resterebbe di proprietà della sig.ra Verzicco e nel quale la medesima fisserebbe la propria residenza, trattandosi di immobile a lei congeniale in relazione alle sue attuali esigenze, e il cui importo sarebbe attribuito interamente ad Amco S.p.a.;

b) rinuncia alla sospensione della procedura esecutiva n. 66/2020 R.G. Es., pendente dinanzi al Tribunale di Trani, in relazione al lotto 1 (vani 5,5), affinché tale immobile, con valore periziato pari ad € 117.280,00, venga posto in vendita nell'ambito della procedura esecutiva in corso: il ricavato della vendita di tale immobile sarebbe utilizzato per il soddisfacimento dei crediti in prededuzione al



100% spettanti all'OCC ed agli advisors ed il residuo sarebbe attribuito ad Amco S.p.a. La vendita potrebbe proseguire nell'ambito della procedura esecutiva citata o essere assunta nell'ambito della procedura di sovraindebitamento;

- che, all'udienza del 24.11.2022, Amco S.p.a. ha dichiarato di aderire al piano così come modificato, a condizione che l'importo di finanza esterna sia pagato in 60 rate da € 1.000,00 mensili, anziché in 120 rate di € 500,00 ciascuna;

Tanto premesso,

#### OSSERVA:

##### A) In ordine all'ammissibilità del piano.

Trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), come rilevato dall'avv. Sasso (*ex art. 6 e 7 della legge n.3/2012*), la proposta formulata da Teresa Verzicco è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

Ed invero l'OCC ha attestato che si tratta di debiti contratti dalla ricorrente per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

Ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b), della legge n. 3/2012, posto che *"ai fini del presente capo, si intende: ... b) per "consumatore", il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*.

##### B) In ordine al requisito del sovraindebitamento.

Sussiste, inoltre, il requisito del sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, co. a), della legge n.372012, quale *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

E' sufficiente, al riguardo, richiamare l'analitica valutazione dell'avv. Sasso circa l'impossibilità oggettiva della debitrice di onorare le fideiussioni, assunte dal defunto marito ed ereditate dall'istante al momento dell'accettazione pura e semplice dell'eredità, nelle scadenze prefissate, per via essenzialmente della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, le spese correnti e le rate dei finanziamenti; a ciò deve aggiungersi che la ricorrente non è in grado di svolgere alcun tipo di attività produttiva di reddito e/o entrata, in ragione sia dell'età (88 anni) sia dell'invalidità civile accertata dall'INPS, con riconoscimento di una inabilità totale e permanente al 100%.

##### C) In ordine alla durata del piano (10 anni a decorrere dal trentesimo giorno dall'intervenuta omologa).

Va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - reputa il tribunale che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di bsovraindebitamento, riconoscendo un'altra chance), tenuto conto che solo tale lettura è idonea a



rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como, Sez. I, 24-05-2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

E, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e seguenti, le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio), al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle altre procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (con l'introduzione di ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvergono nel nuovo codice della crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto chiarito dalla Corte di cassazione, secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cf. anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ., Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019): nel giungere a tale conclusione la Corte di cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

E infatti "non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore".

Del resto, la l. 3/2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Ebbene, nel caso di specie l'accordo deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate previste.

#### **D) In ordine alla meritevolezza del piano.**

Ciò posto, in merito al requisito della meritevolezza, nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfacimento dei creditori.

Nell'attestare la fattibilità economica del piano, l'OCC ha fondato il proprio giudizio sia sul ragionevole affidamento sulle risorse finanziarie (€ 60.000,00) che le figlie della ricorrente si dichiarano disponibili a versare, che sul probabile ricavato della vendita dell'immobile ricompreso nel lotto 1, il cui valore periziato risulta essere pari ad € 117.280,00.

Nel caso di specie, inoltre, non vi sono elementi per ritenere che nella condotta dell'istante di accettare puramente e semplicemente l'eredità del defunto marito sia rinvenibile colpa grave, malafede o frode. Il gestore della crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dalla proponente quanto alle cause dell'indebitamento, di cui ha trovato riscontro nella documentazione resa, ha escluso che il debitore abbia assunto obbligazioni colpevolmente, affermando che la situazione debitoria dell'istante è dipesa esclusivamente dall'aver accettato l'eredità del marito Felice Bassi.

Sicché il profilo di colpa, qualora sussistente, dovrebbe tutt'al più ravvisarsi nel non aver soppesato adeguatamente le gravose conseguenze di tale accettazione: dal tenore del nuovo art. 7 comma 2, lett.



d-ter della l. 3/2012 va tuttavia escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

L'esposizione debitoria non è conseguentemente addebitabile a comportamenti dolosi o improvvidi della stessa.

Alla luce di quanto esposto, devono considerarsi superate le osservazioni formulate dal creditore Amco S.p.a., che ravvisa nell'accettazione della eredità da parte dell'istante una condotta consapevole, deliberatamente assunta e incompatibile con l'assenza di colpa grave, malafede o frode. In conclusione, alla luce di quanto esposto, sussiste anche il requisito della meritevolezza.

**E) In ordine all'alternativa liquidatoria.**

Con riguardo alla convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni di proprietà del debitore, va detto che il patrimonio immobiliare della ricorrente è costituito:

- a) della proprietà di un bene immobile, sito nel Comune di Trani, in via Montebello n. 64, in catasto al foglio 14, part.58, sub. 19;
- b) della proprietà di un bene immobile, sito nel Comune di Trani, in via Montebello n. 64, in catasto al foglio 14, part.58, sub. 20.

Sugli immobili pende la già menzionata procedura esecutiva immobiliare n.66/2020 R.G. Es. Tribunale di Trani.

Ai fini della valutazione degli immobili si è fatto riferimento alla perizia depositata dall'ing. Michele Pizzicoli, incaricato dal Tribunale nella procedura esecutiva immobiliare, dalla quale si evince un valore complessivo pari ad euro 196.380,00 (nel dettaglio € 117.280,00 per l'immobile identificato come sub. 19 ed € 79.100,00 per l'immobile identificato come sub. 20).

Il piano proposto può essere omologato, dunque, anche alla luce della sussistenza del requisito della convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ed invero, ai sensi dell'art. 7, co. 1, della legge n. 3 del 2012: *“E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinarsi nella vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20.7.2016).

La finalità della disciplina sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla crisi con un sacrificio ponderato, e non certamente in assenza di svantaggi.

Ciò posto, va rilevato che, in base al piano presentato, si consentirebbe alla proponente di conservare l'immobile adibito a propria abitazione, tenuto anche conto dell'età e della condizione di invalidità civile, che comporta l'impossibilità sia di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore sia di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua.

Per quanto precede il piano deve considerarsi più conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria.

È noto, difatti, pur considerando che il valore del bene identificato come sub. 20, sottoposto a procedura esecutiva, ha un valore di circa € 79.100,00, che con la vendita all'incanto, ed in particolare con quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; generalmente, anzi, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia per i successivi esperimenti di vendita di prassi effettuati prima della aggiudicazione, anche tenuto conto della decurtazione dei costi di procedura dal ricavato della vendita.



Considerato che l'offerta minima di acquisto ammonterebbe ad € 59.325,00, e che normalmente sono necessari due o tre esperimenti d'asta per l'aggiudicazione; considerato inoltre che occorre computare i costi della procedura e i compensi spettanti al delegato, risulta che, essendo stato proposto il pagamento di € 60.000,00, il sacrificio del creditore chirografario risulta nel complesso equilibrato. Occorre dunque considerare che la Amco S.p.a. non si è opposta alla integrazione del piano del consumatore nella parte in cui si è previsto per il bene immobile, identificato come sub. 19, con valore periziato pari ad € 117.280,00, la vendita nell'ambito della procedura esecutiva sospesa. La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento e, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, può procedersi ad omologa. L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che insorgeranno nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso, ex art. 13 l. 3/12. Le spese di lite inerenti alla presente procedura, infine, non vanno regolamentate, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cfr. Tribunale di Verona, 20.7.2016, cit.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato, dott. Giulia Stano:

- 1) omologa il piano del consumatore proposto da Teresa Verzicco (C.F.VRZ TRS 34S49 L328A), nata a Trani il 9.11.1934;
- 2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;
- 3) dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter della l. 3/12, dalla data dell'omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- 4) letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n. 3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani ([www.tribunale.trani.giustizia.it](http://www.tribunale.trani.giustizia.it)) a cura della Cancelleria o, in alternativa, del gestore della crisi, avv. Claudia Sasso;
- 5) affida al gestore della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, ex art. 13 della legge n. 3/2012;
- 6) manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai proponenti e al gestore della crisi, avv. Claudia Sasso.

Trani, 4.2.2023

Il giudice delegato  
Giulia Stano

